

2. Nel parcheggio non esisteva una segnaletica idonea a comprendere l'esistenza della limitazione contestata. L'appunto datato 11 marzo 1997 inviato dall'On. Fabrizio Abbate, Sottosegretario di Stato all'Interno lo conferma;

3. L'ordinanza viene a sostituire le norme dello Stato che disciplinano proprio quei fenomeni ai quali l'ordinanza fa riferimento. Vale ricordare che l'eventuale scarico delle acque reflue è già oggetto di specifiche sanzioni (vedi Regolamento locale di Polizia, Igiene, Legge n. 319/1976, Codice Penale, Codice della Strada, art. 185 del Codice della Strada, ecc.). Per quanto detto viene meno l'eventuale attribuzione d'urgenza all'ordinanza e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispositive di legge. Proprio detto aspetto, contrariamente ai noti provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in materia di igiene pubblica, vede un'ordinanza con motivi che non sono certo riconducibili, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore a quelle accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Alla luce di quanto rilevato l'ordinanza si trasforma, avendo il solo effetto di limitare la circolazione stradale alle autocaravan che, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Il TAR Sicilia, sentenza n. 768 del 4 novembre 1992, chiarisce che il sindaco non può far ricorso al potere di ordinanza attribuito dall'art. 153 del t.u. n. 148 del 4 febbraio 1915 quando il provvedimento, in relazione allo scopo, rivesta il carattere della continuità e della stabilità degli effetti, eccedendo le finalità del momento, ed appaia destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi, ovvero quando non rappresenti l'unica soluzione, esistendo altri rimedi giuridici. Orbene, anche a prescindere da evidenti contraddizioni logiche e da alchimie lessicali da chiunque rilevabili *ictu oculi*, a parere dello scrivente, 4.

d) L'ordinanza è sottoscritta in eccesso di potere per:

• difetto di motivazione e di istruttoria

Il provvedimento si appalesa del tutto privo di motivazione, in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l'amministrazione ad emanare l'ordinanza in questione, ne detti criteri sono ricavabili aliunde, pertanto ogni disquisizione risulta puramente accademica di fronte al muro impenetrabile che si presenta all'interprete nel tentativo di valutare la condotta dell'Amministratore medesimo. L'ordinanza riporta motivazioni non certo idonee a giustificare e sorreggere le relative prescrizioni, anzi le giustificazioni addotte dal sindaco per im-

pedire la sosta notturna all'interno delle autocaravan sono di una superficialità, genericità ed erroneità addirittura esemplari. L'ordinanza riferendosi a "visto il DPR n. 919/82 .. la legge 326/58... ecc." si poggia su riferimenti assolutamente generici, ponendo a carico del cittadino l'individuare punti e commi attinenti all'ordinanza.

• sviamento di potere

L'ordinanza sembra perseguire un fine, sconosciuto allo scrivente, diverso da quello pubblico. Non si vede come non possa perseguirsi il pubblico interesse facendo riferimento ad improbabili esigenze di, un non altrimenti identificabile, carattere tecnico. Vietare la sosta notturna all'interno delle autocaravan ed a giustificare l'imposto divieto assume motivi del "disordinato svolgersi delle attività socioculturali", in altre parole si investe il concetto di Ordine Pubblico. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato dell'Ordine Pubblico la seguente nozione: "Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico". Un concetto più ristretto di Ordine Pubblico è quello di Sicurezza Pubblica e questa si realizza allorché sono salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. L'Ordine Pubblico inteso come bene, e quindi, come oggetto di tutela, può essere utilizzato legittimamente soltanto nella sua accezione materiale. Come tale, e cioè in termini di pubblica tranquillità, è del resto assunto ad oggetto di tutela in diverse fattispecie del codice penale, e può essere inteso come limite a quelle manifestazioni esteriori delle libertà che più direttamente aggrediscono la convivenza pacifica. In tutti questi casi, non si comprende come possa inficiare l'ordine pubblico una famiglia che sosta in una autocaravan e che è stata oggetto di una precisa regolamentazione da parte del Codice della Strada.

• violazione di legge

L'ordinanza dispone "E' vietata la sosta nelle ore notturne delle roulotte e dei camper nei parcheggi con occupanti all'interno" ma i termini "roulotte-camper ecc." e l'attribuzione di campeggio ad un autoveicolo "abitato" non hanno posto nelle leggi nazionali. Al contrario, la sosta "abitata" delle autocaravan è regolamentata dall'art. 185 del Codice della Strada.